



Circolare N. 1705
Prot. N. 28918 sg/sa/AB

Alle Aziende Associate
Loro Sedi

Roma, 10 novembre 2016

Finanziarie 106 - Orientamento OAM

Informiamo gli Associati di un recente orientamento interpretativo dell'Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi (OAM) fornito ad un intermediario finanziario ex art. 106 Testo Unico Bancario (TUB), a seguito di una richiesta sull'ambito operativo dei soggetti operanti nel settore finanziario che, per espressa previsione di legge, non sono iscritti nell'elenco dell'OAM.

In particolare, l'intermediario in questione ha chiesto di conoscere se l'agente di assicurazione operante anche come agente in attività finanziaria ai sensi del D.L. 179/2012 per conto del citato intermediario, dovesse iscrivere nell'elenco tenuto presso l'OAM anche i suoi collaboratori.

La risposta fornita dall'OAM è stata negativa, ossia è possibile avvalersi di un agente di assicurazione per svolgere l'attività di agenzia in attività finanziaria senza che l'agente debba iscrivere all'OAM sé stesso o i suoi collaboratori.

Più in dettaglio, l'OAM è pervenuto alla conclusione che un agente di assicurazioni, mandatario di una banca o di un intermediario finanziario di cui al titolo V del TUB, possa distribuire un prodotto *lato sensu* finanziario, salvo il divieto di concludere il relativo contratto, attraverso la sua rete commerciale avvalendosi, quindi, della collaborazione degli altri intermediari iscritti al RUI, ossia gli agenti assicurativi, gli intermediari iscritti alla sezione "E" e i Broker iscritti alla sezione B del RUI *senza che nessuno di questi soggetti debba iscriversi all'OAM*.

Per meglio comprendere la fattispecie che presenta indubbi profili di interesse ed opportunità per la categoria dei broker assicurativi, è opportuno riassumere il quadro normativo di riferimento.

Sulla scorta della riforma del TUB, gli intermediari finanziari ex art. 106 sono autorizzati dalla Banca d'Italia a esercitare nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma – ivi incluso il rilascio di garanzie.

Questi intermediari, unitamente alle banche, si avvalgono - per la promozione, collocamento e conclusione dei relativi contratti - di soggetti abilitati, regolarmente iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi tenuti dall'OAM.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. sulle semplificazioni n. 179/2012, nonché delle modifiche apportate al Titolo VI del TUB, è stata estesa agli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nella sezione A) del RUI *la disposizione, secondo la quale le attività di promozione e di collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria*.

In virtù di tale specifica deroga, gli agenti di assicurazione possono svolgere le attività di promozione (pubblicizzazione e consulenza) e collocamento (raccolta ed inoltro delle proposte all'intermediario finanziario) per il rilascio di garanzie finanziarie.

E' invece loro preclusa l'attività di conclusione, intesa come perfezionamento del contratto in nome e per conto dell'intermediario finanziario, in assenza dell'iscrizione nell'apposito elenco tenuto dall'OAM.

Tenuto conto delle difficoltà che la Categoria incontra nel reperire garanzie assicurative soddisfacenti per la propria clientela, riteniamo che l'apertura alle garanzie finanziarie concessa dalla normativa e confermata da OAM, potrà agevolare l'operatività del broker e costituire un' alternativa al mercato assicurativo tradizionale delle cauzioni.

Riteniamo opportuno sottolineare che quest'eventuale attività esula dall'intermediazione assicurativa e, pertanto, non è coperta dalla polizza di r.c. professionale individuata da AIBA.

Resta fermo un principio di generale cautela per il quale consigliamo di verificare preventivamente l'affidabilità e le relative abilitazioni delle finanziarie che rilasciano fidejussioni, anche attraverso la consultazione della sezione – albi ed elenchi di vigilanza - disponibile sul sito della Banca d'Italia www.bancaditalia.it, ciò al fine di avviare regolari rapporti di collaborazione con agenti di assicurazione mandatari delle citate finanziarie.

La Segreteria rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonia Boccadoro
